



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SERVIZIO TUTELA DELLA CITTA', PROGRAMMAZIONE E AUTORIZZAZIONE EVENTI
San Marco, 4090 (Palazzo Cavalli – piano terzo) - C.A.P. 30124 – VENEZIA
P.E.C. eventi@pec.comune.venezia.it – mail pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it
Informazioni al numero 041/2747217 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Apertura al pubblico:
lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00 mercoledì su appuntamento 9.30-13.00 14.30-17.00

Responsabile del procedimento: Michela Magnanini

Responsabile dell'istruttoria: Barbara Stefanato

Data e Protocollo contenuti nel timbro

Oggetto: chiarimento sulla destinazione d'uso degli immobili nei quali viene proposta attività di Mostra temporanea – Provvedimento.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- ai fini dell'esercizio dell'attività di Mostra deve essere presentata, a cura dell'organizzatore della stessa o da proprio rappresentante Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 in riferimento all'art. 69 del TULPS, allegando relazione asseverata di tecnico abilitato con l'indicazione delle vie di esodo, il numero massimo di presenze contemporanee consentita nei locali, l'accessibilità ai disabili e i servizi igienici resi a disposizione del pubblico (uomini, donne, disabili);
- per la realizzazione di Mostre con durata inferiore all'anno non veniva richiesta specifica destinazione d'uso;
- per le Mostre temporanee realizzate in palazzi vincolati, anche se non richiesta la destinazione d'uso, comunque da parte degli organizzatori è d'obbligo l'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011) i cui estremi vengono dichiarati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività predetta;
- le Mostre temporanee si realizzano nel periodo maggio – novembre, coincidente con le attività proposte dalla Fondazione La Biennale di Venezia;
- alcune Mostre temporanee rientrano negli eventi collaterali proposti dalla Fondazione "La Biennale di Venezia", altre non rientrano in detta programmazione e sono realizzate da soggetti diversi anche nel periodo coincidente con "Biennale";

Ritenuto opportuno

- stabilire la durata massima delle attività temporanee di Mostra da realizzare in locali con destinazione d'uso non appropriata, in quanto veniva considerata attività temporanea l'attività con durata inferiore all'anno in riferimento all'anno solare e pertanto, in data 6/09/2019 con nota prot. gen. n. 441810, è stata inoltrata, al Settore Sportello Unico Edilizia Privata, richiesta di chiarimenti nel merito che con nota prot. gen. n. 482493 del 30/09/2019 ha comunicato che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'Amministrazione Comunale e che tali interventi, oltre al carattere temporaneo, devono avere la connotazione di occasionalità. Ha precisato inoltre che è prevista una specifica disciplina per le attività che rientrano nel campo di applicazione del Codice del Terzo Settore, approvato con decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017;
- a seguito di quanto comunicato dallo Sportello Unico Edilizia Privata, definire la durata massima dell'attività di Mostra temporanea da realizzare in locali con

destinazione d'uso non appropriata con connotazione di occasionalità, con nota prot. n. 16650 del 10/01/2020 sono stati chiesti chiarimenti nel merito all'Avvocatura Civica che con nota prot. n. 340604 del 7/08/2020 richiamando il disposto di cui al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 stessa data, Suppl. Ordinario n. 24 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che, in materia edilizia, *"ha ampliato anche il regime delle attività di edilizia libera che, oltre ad interessare le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, riguarda anche quelle stagionali. Le opere devono essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore ai centottanta giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'Amministrazione comunale, giacché la permanenza dell'opera oltre il termine rende la stessa abusiva, a far data del centottantunesimo giorno"*, demandando all'ufficio di stabilire di autorizzare eventi temporanei per la durata massima di centottanta giorni da calcolare prendendo riferimento l'anno civile oppure l'anno solare, purché nel medesimo anno civile non venga superata la durata massima succitata di centottanta giorni;

Visti

- gli atti d'ufficio;
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"*;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che all'art. 6 (L) - *"Attività edilizia libera"*, comma 1 lettera *e-bis*) stabilisce che *"le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale (lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera c) della legge n. 120 del 2020 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)"*;

DISPONE

- che per gli immobili utilizzati ad attività di Mostra a carattere temporaneo:
 - non determina un cambio di destinazione d'uso la durata massima di centottanta giorni, comprensiva dei tempi di allestimento e disallestimento, previa comunicazione di avvio dei lavori all'Amministrazione comunale, precisando che la durata oltre tale termine rende l'attività abusiva a far data dal centottantunesimo giorno;
 - per la connotazione di occasionalità devono intercorrere almeno 12 mesi dalla data di rimozione degli allestimenti;
- il presente provvedimento:
 - non si applica alle attività disciplinate dal Codice del Terzo Settore, approvato con decreto legislativo n, 117 del 03/07/2017;
 - attesa l'urgenza ha efficacia immediata;
 - viene pubblicata all'albo pretorio fino al giorno 30 novembre compreso;
 - viene trasmessa allo Sportello Unico Edilizia Privata per gli eventuali adempimenti di competenza.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente disposizione, chiunque abbia interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/71 al TAR Veneto per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Arch Manuele Medoro

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82